



Spett.le ditta P.B.E. srl
Via Bore Tesino, 4
63013 Grottammare (AP)

OGGETTO: fornitura di materiale di consumo vario.
CIG Z5B2D58236

Con la presente si comunica a codesta ditta quanto segue:

Premesso che con decreto del Dirigente n. del la fornitura di che trattasi è stata affidata direttamente a codesta ditta, per l'importo di € € 11.190,93 oltre all'IVA come per legge, incluso trasporto ai vivai come piu' oltre specificato .

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) – Oggetto del contratto e descrizione della fornitura

L'ASSAM affida a Codesta Ditta, che accetta senza riserva, la fornitura di seguito descritta, così come ripartita fra le quattro strutture vivaistiche:

dettaglio fornitura	senigallia	s angelo	amandola	pollenza	totali
Ficote total 8/9mesi kg			200	200	400,00
concime everris Greenfix kg		100			100,00
nitrofoska golden kg	150				150,00
nitrofoska special kg		100			100,00
canne di bamboo diam. 22/24 h.2,40 nr	400				400,00
canne di bamboo diam 20/22 h. 2,10 nr		400	100		500,00
canne di bamboo diam 16/18 h. 1,80 nr			100		100,00
canne di bamboo diam 10/12 h. 1,50	200				200,00
canne di bamboo diam mm10 h. 1,22		300		5000	5300,00

terriccio torba pomicino sfuso mc	25		25		50,00
vasi 22x22	700	500			1200,00
vasi quadrati plastica nero 13x13x18				5000	5000,00
vasi quadrati plastica nero 15x15x20 lt 3,4			2.000		2000,00
vasi quadrati 7x7x18 fondo rete nr.	6750		6.750		13500,00
vasi 16x16			1.000		1000,00
tubicini legacci gomitolli diam 3 per legature nr bobine		2			2
teli stracci 140 x 140 nr				100	100,00
etichette con filo 10x1,8 cm bianco nr			500		500,00
cesti in metallo per zolla diam 50 nr				300	300,00
cesti in metallo per zolla diam 60 nr				200	200,00
Cuprooxat SDI LT 1 (COME TRI-BASE)	1				1
Emerald 40W lt	1				1
ormone radicante IBA					1
pistola per irrigazione in metallo a getto regolabile n.			1		1
vanga con staffa poggia piede e manico			1		1
carriola da cantiere			1		1
perlite diam 2/6 lt 50 n sacchi				40	40
ready germiplus 1 conf		1			
rodilon pasta gr 200 conf	1				1
lama ricambio forbice per potatura FELCO 2	1				1
seghetto per potature	1				1
insetticida per vespe calabroni in bomboletta n.	3				3
insetticida INTERCEPT kg 10				10	10
insetticida a base di emamectina/AFFIRM kg			1		1
fungicida sistemico a base di penconazolo /TOPAS 10 EC 1 lt			1		1
grano tenero kg			200		200
orzo kg			200		200
mangime fioccato in mix 4P (mais,orzo,favecarrube)kg			200		200
esca antilumaca kg - Carakol kg.1		1			1,00 €

la fornitura di terriccio avverrà previ accordi telefonici:

Dati inerenti le strutture ASSAM di destinazione:

- Vivaio Forestale Alto Tenna di Amandola (FM), loc. Pian di Contro, tel 0734/847172, cell 3406354480;
- Vivaio Forestale S.Gualberto di Pollenza (MC), via Piane di Chienti 17bis, tel cell 3470821885;
- Vivaio Forestale Val Metauro di S.Angelo in Vado (PU) via Macina n.2 tel. 0722/88566;
- Vivaio forestale Bruciate di Senigallia (AN), via Cesano Bruciata n.140 tel. 3454446444;

La fornitura oggetto d'offerta dovrà corrispondere ai materiali così come indicati e descritti in elenco; non saranno accettate offerte mancanti di alcuni dei materiali richiesti o con materiali aventi caratteristiche tecniche non rispondenti a quelle stabilite dal Disciplinare e comunque non ammessi da ASSAM.

La ditta dovrà altresì allegare le relative schede di sicurezza qualora previste a norma di legge.

E' designato quale Responsabile Unico del Procedimento - sino al C.R.E. - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la dr.ssa Lorella Brandoni, responsabile della P.O. "attività vivaistiche, biodiversità forestale e valorizzazione boschi delle Marche" dell'ASSAM e Direttori dell'esecuzione i responsabili dei vivai per la quota di fornitura di propria competenza.

Articolo 2. Ammontare del contratto e pagamento del corrispettivo

L'importo contrattuale ammonta a € 11.190,93 oltre all'IVA come per legge, inclusi trasporto ai vivai di competenza. (diconsi euro undicimilacento,93)

Il relativo costo da rischi interferenziali è pari a 0 ai sensi del comma 3 bis articolo 26 del decreto 81/08.

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse, dietro presentazione del riepilogo di cui sopra.

I dati relativi all'ASSAM per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

- Codice ufficio: **Uff_eFatturaPA**
- Codice univoco ufficio: **UFMUJG**
- Codice ASSAM nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): **assa_042**
- Codice fiscale ASSAM: **01491360424**
- = Il CIG: **Z5B2D58236**
- Le coordinate bancarie.

L'ASSAM è soggetta a split payment.

L'importo della fattura verrà pagato dalla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni data fattura, solo dopo che il Responsabile Unico del Procedimento avrà rilasciato l'attestazione di regolare esecuzione.

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo alla ditta - e agli eventuali suoi sub contraenti - per il pagamento delle fatture stesse.

In caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

Il contratto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Disciplinare di gara.

Articolo 4. Domicilio

La ditta PBE srl ha eletto domicilio nel comune di Grottammare

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, deve essere tempestivamente notificata all'ASSAM, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5. Termini per la consegna della fornitura

Il materiale dovrà essere consegnato ai vivai, previo accordi telefonici con i responsabili dei vivai, entro 20 giorni dalla stipula del presente atto.

Articolo 6. Variazioni e aggiunte

Non sono ammesse variazioni o aggiunte che possano in qualsiasi modo modificare quanto descritto all'art.1 del presente contratto; ogni eventuale variazione sia ritenuta necessaria ai soli fini di migliorare la funzionalità della fornitura dovrà essere proposta per iscritto al Responsabile Unico del Procedimento che ha facoltà di accettarla, sempre in forma scritta.

Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal disciplinare di gara nonchè quelli a lui imposti per legge e per regolamento.

Articolo 8 Responsabilità della Ditta

La Ditta PBE srl assume in proprio ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata ASSAM da ogni responsabilità ed onere. La Ditta deve provvedere all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, contratti di lavoro ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti.

Articolo 9 - Subappalto

L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto della fornitura di cui al presente atto. *Oppure: intende affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti attività oggetto della fornitura di cui al presente atto:*

Articolo 10 - Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del corrispettivo. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna alla ditta ai sensi del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo dovuto.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

La penale è comminata dal responsabile unico della procedura.

È ammessa, su motivata richiesta della ditta la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

Articolo 11 - Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, lo ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro lo un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

e) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto. In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al pagamento

Articolo 11 bis - clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è soggetto alla condizione risolutiva nel caso emerga un esito negativo al controllo e verifica in corso sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile

f) qualora l'appaltatore a seguito delle verifiche di cui all'art. 1 del presente contratto, risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte.

Articolo 12 – Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere altresì in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla ditta PBE srl da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A.R.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A.R.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già eventualmente liquidate e pagate.

La ditta rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Articolo 13 – Danni e responsabilità civile

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della ditta stessa quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto alla ditta PBE srl di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte della ditta degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Art. 15 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché di cui all'art. 13 della Direttiva EU 679/2016 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'ASSAM, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità

legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'ASSAM, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall'Impresa all'ASSAM avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e della Direttiva EU 679/2016.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e della Direttiva EU 679/2016 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 18 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

•
La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

La ditta si impegna a dare immediata comunicazione all'ASSAM ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 19 – Responsabile Unico del Procedimento

•
E' designato quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti comparativa ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la dr.ssa Lorella Brandoni, responsabile della P.O. "attività vivaistiche, biodiversità forestale e valorizzazione boschi delle Marche" dell'ASSAM e Direttori dell'esecuzione i responsabili dei vivai per la quota di fornitura di propria competenza.

Si prega di restituire il presente contratto – già firmato digitalmente dal Direttore dell'ASSAM Dott. Uriano Meconi - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo assam@emarche.it e tramite la piattaforma telematica **NET4MARKET**, debitamente firmato digitalmente dal rappresentante legale della ditta - che con la firma digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

**IL DIRIGENTE
(Dott.Uriano Meconi)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Per accettazione
La ditta

P.I.: